

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 25 Marzo 2021

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 12/2021

Decreto Sostegni 2021

Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021
pubblicato in G.U. Serie Generale n.70 del 22.03.2021

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Riportiamo di seguito le novità fiscali e del lavoro del cd. Decreto "Sostegni" riguardanti le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Contributo a Fondo Perduto

Art.1

Previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**.

Rientrano tra i possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli **enti non commerciali**, compresi gli **enti del terzo settore** e **gli enti religiosi** civilmente riconosciuti, **in relazione allo svolgimento di attività commerciali**.

Sono **espressamente esclusi** dal contributo, i soggetti:

- ◆ la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ◆ hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- ◆ enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- ◆ soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria e assimilati).

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno

1. Il contributo spetta esclusivamente ai **soggetti titolari di reddito agrario** (di cui all'art 32 del TUIR), nonché ai **soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione** con ricavi o compensi **non superiore a 10 milioni di euro nel 2019**,
2. il contributo spetta se **l'ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi nell'anno **2020 sia inferiore almeno del 30%** dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti suddetti.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. La percentuale da applicare si distingue in base al **valore dei ricavi o dei compensi del 2019**.

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019
60%	Non superiori a 100.000
50%	Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00
40%	Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000
30%	Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000
20%	Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

Per i **soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019** ai fini della media di cui si è detto **rilevano i mesi successivi** a quello di attivazione della P.IVA

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l'importo del contributo non può essere superiore a:

- ◆ a 150.000 euro,
- ◆ con un contributo minimo di:
 - Û 1.000 euro per le persone fisiche
 - Û 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In alternativa e a scelta irrevocabile del contribuente, il **contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità** sotto forma di **credito di imposta** da utilizzare in compensazione con F24.

L'istanza può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021¹.

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita **istanza telematica** all'Agenzia delle Entrate, mediante:

- ◆ i canali telematici dell'Agenzia delle entrate
- ◆ oppure attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"

direttamente dal richiedente o dall'intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Rinvio precompilata Iva

Art.1 comma 10

Intervenendo sul decreto legislativo 127/2015, viene disposto che:

- ◆ l'avvio **sperimentale** del processo che prevede la predisposizione delle **bozze dei registri IVA** e delle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell'Agenzia delle entrate è **rinvio** alle **operazioni IVA** effettuate dal 1° luglio 2021.
- ◆ solo a partire dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Abrogazione Contributo centri commerciali e modifica Contributo centri storici

Art.1 comma 11

Il comma 11 dell'articolo 1 dispone l'**abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali** e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande².

In merito al **contributo centri storici**, relativamente **ai comuni ove sono situati santuari religiosi**, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli

¹ Le modalità e i termini di invio sono disciplinate dal Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021.

² di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter (, del DL n. 137/2020.

stessi comuni, l'agevolazione viene circoscritta a quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Misure di sostegno Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

Art.2

Prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Sarà un **decreto da adottare entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni a ripartire le risorse del fondo tra le regioni e le province sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni, appartenenti ai comprensori sciistici, classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche:

- ◆ E (Comuni con vocazione montana)
- ◆ ed H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica).

Le Regioni, entro i successivi 30 giorni dall'emanazione del decreto provvederanno ad assegnare le risorse loro ripartite:

- a) per una **quota non inferiore al 70%** in favore dei suddetti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;
- b) la **restante quota** è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono:
 - ü attività di vendita di beni e servizi al pubblico
 - ü maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021
 - ü scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operare sempre alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta 2017-2019.

Il contributo a favore dei maestri di sci, infine, non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsto dall'art. 10 del decreto.

Fondo esonero dei contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti

Art.3

Per il 2021, passa 2.500 milioni di euro, la dotazione finanziaria del **Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti**, che abbiano percepito nel **periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro** e abbiano subito

un **calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quelli dell'anno 2019 .

Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020).

La **platea dei beneficiari** del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti:

- ◆ iscritti alla **Gestione separata INPS**³
- ◆ e iscritti **agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza**⁴,
- ◆ nonché dagli iscritti alle **gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria**.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe già dovuto essere adottato, saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero a cui il fondo è destinato e i relativi criteri di ripartizione.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della Riscossione e annullamento dei carichi

Art.4

Secondo quanto disposto dall'articolo 4 il versamento delle rate della **Rottamazione ter e del Saldo e stralcio** da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- a) **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza nell'anno 2020**;
- b) **entro il 30 novembre 2021**, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.

Previsto anche lo stralcio **dei debiti** presso l'agente della riscossione di importo **fino a 5.000 euro**, solo per i **soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro**. La soglia deve essere verificata:

- ◆ per le persone fisiche, in riferimento **all'anno 2019**;
- ◆ per i soggetti diversi, in riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, riguarda i **carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni**.

Sono comunque **esclusi dallo stralcio** i carichi relativi a:

- ◆ somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- ◆ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- ◆ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ◆ risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014,

³ ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

⁴ di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

ovvero ai dazi doganali ed ai contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;

- ◆ Iva riscossa all'importazione.

Presumibilmente l'introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni.

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta **sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione** fin qui esaminata. Sono altresì **sospesi i termini di prescrizione** relativi a tali carichi.

È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l'attuale disposizione, infatti, **non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all'annullamento del carico.**

Avvisi bonari senza sanzioni

Art. 5

Il Decreto ha introdotto la **sanatoria dei c.d. avvisi bonari**, con cui **si consente di pagare, senza aggravio di sanzioni e somme aggiuntive, gli importi inclusi negli avvisi che saranno inviati dall'Agenzia delle entrate** in riferimento agli **anni 2017 e 2018**, a seguito di **controllo automatizzato**⁵.

Si ricorda, a tale proposito, che con l'articolo 157 del decreto-legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) erano stati sospesi gli invii degli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2020, dando la possibilità all'Agenzia delle entrate di effettuarne le notifiche dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Ora, con il decreto Sostegni, viene espressamente previsto che rientrano nella previsione dell'articolo 5, e saranno quindi notificate le comunicazioni di irregolarità che si riferiscono alle dichiarazioni relative al periodo di imposta:

- ◆ in corso al 31 dicembre 2017, elaborate entro il 31 dicembre 2020;
- ◆ in corso al 31 dicembre 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2021.

Si noti che la disposizione riguarda solo le comunicazioni ex artt. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, restandone escluse quelle ex art. 36-ter del d.p.r. 600/73.

I soggetti che possono beneficiare dell'annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive sono:

- ◆ i soggetti con **partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni**,
- ◆ e che abbiano subito una **riduzione del volume d'affari superiore al 30% tra 2019 e 2020**. La riduzione, che evidentemente interessa solo le operazioni soggette ad Iva, deve essere rilevata dal confronto tra la dichiarazione annuale Iva del 2020 e quella del 2019; per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (contribuenti minimi, contribuenti che effettuano solo

⁵ di cui agli articoli 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72.

operazioni esenti), il confronto è tra l'ammontare dei ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 e la precedente.

Una volta acquisiti i dati delle dichiarazioni gli Uffici provvedono alla notifica (a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, a meno che il provvedimento attuativo emanato ai sensi del comma 11 dell'articolo 5 non introduca ulteriori modalità di comunicazione) **dell'avviso bonario** che comprende la richiesta del pagamento di imposte, contributi previdenziali (se dovuti) ed interessi.

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, anche dilazionato secondo le regole ordinarie, di quanto indicato nell'avviso. Nel caso in cui il pagamento non dovesse essere regolare (e quindi nel caso in cui si salti anche una sola rata), tornano applicabili le sanzioni dovute e le ordinarie regole di riscossione.

Il Decreto dispone la proroga di un anno del termine di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a) del d.p.r. 602/73, relativo alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alla liquidazione delle dichiarazioni ex art. 36-bis del d.p.r. 600/73, presentate nel 2019.

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Art. 5 comma 12

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il Decreto **proroga fino al 30 aprile 2021** la **sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo**, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del D.I. n. 34 del 2020.

Sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

Art. 5 comma 12 e13

In considerazione del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici, il Decreto proroga **fino al 31 gennaio 2022** il termine finale della **sospensione⁶** - già operante fino al 31 gennaio 2021 per effetto dell'articolo 151 del D.I. 34/2020 - **per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o della iscrizione ad albi ed ordini professionali**, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Conseguentemente sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti già emessi ai sensi del predetto articolo 151.

⁶ Disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Proroga obbligo di segnalazione creditori pubblici qualificati

Art. 5 comma 14

Il Decreto, considerata la perdurante situazione emergenziale, **differisce di un anno la decorrenza dell'obbligo di segnalazione al debitore dell'importo del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla liquidazione periodica**, previsto a carico dell'Agenzia delle Entrate dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa), la cui decorrenza è fissata, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, differita al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Brevemente ricordiamo che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore prevista per il 15 agosto 2020 è stata differita al 1° settembre 2021, prevede l'introduzione degli strumenti di allerta che hanno l'ambizioso obiettivo della prevenzione e del superamento di crisi aziendali. Tra questi strumenti di allerta rientra il compito, per i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia della Riscossione) di avvisare il debitore del superamento di specifici rilevanti importi relativi alla sua esposizione debitoria nei loro confronti: per il mancato versamento dell'IVA, per l'omesso pagamento dei contributi previdenziali o dei crediti soggetti a riscossione coattiva.

Per l'Agenzia delle Entrate l'attivazione riguarda l'IVA ed è legata all'importo del debito, scaduto e non versato, risultante dalla liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. La soglia di attivazione è legata al superamento di specifici parametri riferiti al volume d'affari dell'impresa, differenziato in base alle dimensioni della stessa.

Proroga imposta servizi digitali

Art. 5 comma 15

L'imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi

- di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
- di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il Decreto, modificando l'articolo 1, comma 42, della L. 145/2018, prevede la proroga:

- ◆ al **16 maggio** (anziché 16 febbraio) di ciascun anno, del **versamento dell'imposta sui servizi digitali**, e;
- ◆ al **30 giugno** (anziché 31 marzo) di ciascun anno, della **presentazione della dichiarazione annuale**.

Le modifiche al comma 42 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018, inoltre, dispongono che **in sede di prima applicazione** dell'imposta sui servizi digitali, i **soggetti obbligati possano effettuare il versamento dell'ammontare dovuto per il 2020 entro:**

- ◆ **il 16 maggio 2021** (anziché entro il 16 marzo 2021);

- ◆ e presentare la relativa dichiarazione **entro il 30 giugno 2021** (anziché entro il 30 aprile 2021).

Conservazione digitale documenti tributari

Art. 5 comma 16

Il Decreto interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari.

L'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede che **il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale** sia effettuato **entro il termine** previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.l. 357/1994, ovvero entro **tre mesi** dalla scadenza dei termini per le **dichiarazioni annuali** relative all'anno di esercizio.

Il Decreto dispone che, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, **il processo di conservazione dei documenti è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.**

In particolare, come si evince dalla relazione illustrativa, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, **entro il termine del 10 giugno 2021** (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Certificazioni Uniche e dichiarazione precompilata

Art. 5 commi 19-22

Il Decreto, al fine di:

- ◆ consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza "Coronavirus" e;
- ◆ permettere all'Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021;

prevede che:

- ◆ **il termine per l'invio** da parte dei sostituti **delle certificazioni uniche** viene **spostato** dal 16.03.2021 **al 31 marzo 2021** e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;
- ◆ Il termine entro cui i sostituti d'imposta devono **consegnare le certificazioni uniche** agli interessati sia differito dal 16.03.2021 **al 31 marzo 2021**;
- ◆ Il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, con scadenza al 16 marzo, sia spostato al 31 marzo 2021;

Il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la **dichiarazione dei redditi precompilata** sia spostato dal 30.01.2021 al **10 maggio 2021**.

Riduzione oneri bollette elettriche e riduzione canone Rai

Art. 6

Il Decreto ha previsto che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga **per i mesi di:**

- ◆ **aprile 2021;**
- ◆ **maggio 2021;**
- ◆ **e giugno 2021;**

la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche** connesse in **bassa tensione diverse dagli usi domestici**, in particolare con riferimento alle **voci della bolletta identificate come:**

- ◆ **trasporto e gestione del contatore;**
- ◆ **oneri generali di sistema.**

Il Decreto prevede poi una **riduzione del 30% del Canone RAI** (di cui di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938) per:

- ◆ **le strutture ricettive;**
- ◆ **nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.**

Per tale riduzione è assegnata alla contabilità speciale n.1778 intestata alla Agenzia delle Entrate la somma di 25 milioni di euro per riconoscere ai soggetti su indicati un **credito di imposta pari al 30%** dell'eventuale versamento del canone intervenuto prima della entrata in vigore del decreto Sostegni ovvero per corrispondere direttamente alla RAI le somme riguardanti le minori entrate di cui si tratta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Cassa integrazione e divieto di licenziamento

Artt. 7 e 8

L'art. 7 del Decreto prevede innanzitutto un **rafforzamento degli stanziamenti** finanziari per le coperture di ulteriori periodi di Cassa integrazione 2021 con causale COVID, **pari a quasi 7 miliardi per il 2021**. Per i Fondi di solidarietà alternativi relativi ai settori dell'artigianato e del lavoro in somministrazione è assegnato un importo di 1100 milioni di euro.

L'art. 8 specifica quindi i **periodi di trattamenti di integrazione salariale utilizzabili** dalle diverse categorie e la proroga del blocco dei licenziamenti. In particolare:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER COVID

- ◆ i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid, la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Non è dovuto il contributo addizionale,
- ◆ I datori di lavoro beneficiari di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (ASO e CIGD) hanno diritto ad un massimo di 28 settimane da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Non è dovuto il contributo addizionale,
- ◆ I datori di lavoro agricoli possono accedere alla Cassa speciale CISOA per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La concessione è in deroga ai

limiti di fruizione di cui all'art. 8 della legge 457/1972 (180 giornate lavorative annuali nella stessa azienda).

In sintesi:

TIPOLOGIA	DURATA	PERIODO DI FRUIZIONE
Cassa ordinaria causale COVID	13 settimane	da 1.4 al 30.6.2021
Cassa in deroga /FIS-ASO COVID	28 settimane	dal 1.4. al 31.12.2021
CISOA	120 giorni	dal 1.4. al 31.12.2021

Il termine di presentazione delle domande resta fissato alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Uguualmente, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, **il termine di comunicazione dei dati è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo** di integrazione ovvero, se posteriore, a trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In fase di prima applicazione i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Trascorso inutilmente il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro.

È prevista una **nuova procedura per la trasmissione dei dati** necessari al calcolo e alla liquidazione da parte dell'INPS, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, che andrà effettuata **con il flusso "UniEmens- Cig"**.

Il pagamento di tutte le integrazioni salariali causa COVID può avvenire:

- ◆ sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS,
- ◆ sia con le modalità ordinarie di anticipo da parte delle imprese e successivo conguaglio.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il comma 9 dell'art. 8 conferma per tutti i datori di lavoro fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi e delle procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Il divieto è invece prorogato al 31 ottobre 2021 solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA **ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo**.

Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono:

- ◆ per cessazione definitiva dell'attività
- ◆ per fallimento
- ◆ per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario.

All'INPS come di consueto è affidato il compito di monitoraggio sui flussi per il rispetto delle risorse stanziato.

Rifinanziamento Fondo per occupazione, formazione, CIGS, ex ILVA e settore aeroportuale

Art. 9

Si prevede il **rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione** istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con:

- ◆ 400 milioni di euro per l'anno 2021 e
- ◆ 70 milioni di euro per l'anno 2022.

Il rifinanziamento è preordinato al potenziamento degli interventi finanziati dal fondo tra cui: ammortizzatori sociali in deroga; proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione attività; iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato; borse tirocinio formativo a favore dei giovani; incentivi per il reimpiego di lavoratori over 50; agevolazioni contributive per progetti di riduzione dell'orario di lavoro; l'intervento in favore dei lavoratori cosiddetti esodati; incentivi e le iniziative a favore degli lavoratori socialmente utili; incentivi per il prepensionamento dei giornalisti.

Il comma 2 invece intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore

- ◆ dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva,
- ◆ le imprese del settore aeroportuale.

Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Art. 10

Per continuare il sostegno economico a categorie di lavoratori con contratti atipici e stagionali la disposizione prevede **nuove indennità omnicomprensive**, in particolare:

- ◆ a stagionali /intermittenti/ occasionali va una indennità omnicomprensiva fissa di 2400 euro erogata dall'INPS,
- ◆ ai collaboratori sportivi va un importo tra 1200 e 3600 euro è commisurato ai compensi percepiti nel 2019 che sarà gestito dalla Società Sport e Salute, controllata dal Coni.

Come per le indennità del 2020, questi bonus non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne che con l'assegno di invalidità.

Le domande andranno inviate entro il 30 aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative dalla parte dell'INPS. L'istituto è incaricato anche del monitoraggio delle domande che saranno accolte fino al limite delle risorse stanziato, pari a 897,6 milioni di euro per il 2021.

COLLABORATORI SPORTIVI

Lo stesso art. 10, al comma 10, prevede per il settore sportivo, nel limite di 350 milioni di euro, l'erogazione ai collaboratori di:

- ◆ CONI,
- ◆ CIP (Comitato italiano paralimpiadi),
- ◆ Federazioni sportive,
- ◆ società e associazioni sportive dilettantistiche

di una **indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019** ovvero:

- ◆ per compensi 2019 sopra i 10mila euro: una indennità di 3600 euro
- ◆ per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro: una indennità di 2400 euro
- ◆ per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro

che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti.

L'articolo specifica che ai fini dell'erogazione delle indennità **si considerano cessati per l'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.**

Le domande andranno inviate tra l'1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa. L'indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l'erogazione.

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

Art.11

Vengono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'erogazione del sussidio economico del Reddito di Cittadinanza agli aventi diritto.

Si prevede inoltre che, **per l'anno 2021**, i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza **possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto**, sempre che il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il RDC resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di 6 mesi.

Il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Nuove mensilità e aumento importo Reddito di emergenza

Art. 12

L'articolo 12 del DL sostegni assegna 3 ulteriori **mensilità di reddito di emergenza** a:

1 - famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020 art 82, ovvero:

- ◆ valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- ◆ valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- ◆ valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

2 - In alternativa, sono accordate le nuove mensilità di REM ai lavoratori disoccupati che:

- ◆ abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e

- ◆ abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

Il reddito di emergenza è pari, come minimo, a 400 euro, importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1).

Si aggiunge inoltre, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto, **l'importo di un dodicesimo del valore annuo del canone** di locazione.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:

- ◆ titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
- ◆ titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
- ◆ percettori di reddito di cittadinanza
- ◆ percettori di indennità una tantum previste dallo stesso decreto Sostegni art.10

Finanziamento Fondo ultima istanza Professionisti

Art. 13

L'articolo stanziava 10 milioni di euro per la copertura del fabbisogno residuo relativo all'erogazione dell'indennità di 1000 euro del mese di maggio 2020 ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali degli ordini professionali.

Si ricorda che i requisiti per ottenere l'indennità prevedevano, alternativamente:

- ◆ un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nell'anno di imposta 2018 oppure
- ◆ un reddito complessivo 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione o riduzione dell'attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa Coronavirus.

Disposizioni per gli enti del Terzo Settore

Art. 14

Incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l'anno 2021, che ora passa ad una **dotazione di 170 milioni di euro**.

Ricordiamo infatti che il Fondo straordinario istituito dal DL n. 137/2020 per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), era stato previsto inizialmente con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, risorse che poi, a seguito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono risultate insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

Il comma 2, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la **proroga al 31 maggio 2021** del termine entro il quale gli **enti del terzo settore** possono

modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Misure per i lavoratori fragili

Art. 15

L'articolo **proroga le tutele** previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) **in favore dei cd. lavoratori fragili**, ovvero i lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19. Si tratta in particolare di:

- 1) **lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità** con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992);
- 2) **lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio** derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita

Per questi lavoratori:

- ◆ l'assenza da lavoro per quarantena COVID 19 è sempre conteggiata come ricovero ospedaliero ai fini assistenziali INPS
- ◆ **non rientra nel periodo di comporto**
- ◆ la **prestazione lavorativa** è svolta di norma in **modalità agile**.

A seguito delle varie proroghe, le tutele sopracitate scadevano il 28 febbraio 2021. La norma del dl Sostegni **proroga le misure fino al 30 giugno 2021**.

Viene inoltre **previsto che i periodi di assenza dal servizio** per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità legge n. 104/1992, **non comportino una diminuzione delle** somme erogate dall'INPS a titolo di **indennità di accompagnamento per minorazione civile** (la normativa vigente prevedrebbe la sospensione dell'indennità nei casi di ricovero a carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni).

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Art. 17

L'articolo proroga gli effetti dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020 in materia di contratti a termine. In particolare, si prevede quindi:

- ◆ la possibilità di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
- ◆ per un periodo massimo di dodici mesi e
- ◆ per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi,
- ◆ "in assenza delle condizioni previste dall'art 19 comma 1 DLGS 15.6.2015 N. 81", come modificato dal Decreto Dignità.

Ciò comporta la **disapplicazione dell'obbligo di apporre la causale**.

Inoltre, nell'applicazione della norma **non si conteggiano i rinnovi e le proroghe già intervenuti alla data di entrata in vigore del decreto** (23.3.2021).

Esonero contributivo per le filiere agricoltura, pesca e acquacoltura

Art. 19

L'articolo modifica l'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto "decreto Ristori" che prevedeva l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con i codici ATECO elencati all'allegato 3 del citato decreto (v. tabella che segue)

Si prevede quindi:

- ◆ l'estensione dell'esonero anche al mese di gennaio 2021
- ◆ l'ampliamento agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive (importo mensile IVS pari a 1 /12 della contribuzione annuale).

In secondo luogo, si prevede che **l'esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato** come definita in particolare **nell'ultima versione del "Quadro temporaneo** per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; il limite per l'agricoltura è ora fissato a 225mila euro mentre per la pesca si è passati da 120mila a 275mila euro.

Sostegno investimenti privati settore biofarmaceutico

Art. 20 commi 7-11

Il Decreto prevede delle **agevolazioni finanziarie** a sostegno degli **investimenti privati** effettuati per favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

Per il finanziamento delle agevolazioni, viene incrementato di 200 milioni di euro, per l'anno 2021, il fondo previsto all'art. 43, comma 3, del D.L. 112/2008.

Le agevolazioni suddette possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Imposta di soggiorno

Art. 25

Il Decreto istituisce un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il **ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione:**

- ◆ dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco⁷ (art. 4 del D.lgs. 23/2011);
- ◆ nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31

⁷ Imposta di sbarco per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori.

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto⁸ da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Fondo attività economiche particolarmente colpite

Art. 26

Il Decreto istituisce, per l'anno 2021, un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse:

- ◆ le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici;
- ◆ e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Regime quadro per misure su aiuti di stato

Art.28

Il decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha introdotto un regime-quadro per l'adozione di misure in tema di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio.

Le disposizioni del regime-quadro sono conformi alle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 "Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19" (brevemente **Temporary Framework**).

Il Temporary Framework è stato emendato più volte nel corso degli scorsi mesi, l'ultima modifica è stata adottata dalla Commissione lo scorso 28 gennaio; pertanto, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche è necessario modificare la base giuridica nazionale.

In linea con l'ultimo emendamento al Temporary Framework, le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 31.12.2021 e l'innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico:

- ◆ Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia di:
 - ü 1,8 milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR),

⁸ Del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ü 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR) e

ü 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).

- ◆ Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) è stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti oppure di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

Inoltre, gli enti richiamati potranno **aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie**, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

Ulteriori misure in materia di Tosap

Art. 30 commi 1 e 2

Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno l'esenzione dal versamento della **TOSAP** (inclusa quella temporanea).

Prorogate ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Proroga in materia di riforma dello sport

Art. 30 commi 7

Prorogata al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale e recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici**, ad esclusione di quelle relative alla **disciplina del lavoro sportivo**, che si applicano a decorrere dal **1° luglio 2022**.

Prorogata al **1° gennaio 2022** l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37, anch'esso recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e recante misure in materia di **rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo**.

Prorogata infine l'entrata in vigore al **1° gennaio 2022** dei decreti legislativi:

- ◆ 38/2021 in materia di **impianti sportivi**
- ◆ 39/2021 in materia di **organismi sportivi**
- ◆ 40/2021 in materia di **discipline sportive invernali**.

Misure urgenti per la Cultura

Art. 36

Incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il **fondo per le emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo**, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto Cura Italia⁹.

In considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi, vengono **escluse le fiere e i congressi** dalle tipologie di eventi per i quali il fondo istituito dal comma 2 dell'art.183 del decreto Rilancio prevede **il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19**, (originariamente comprendente spettacoli, fiere, congressi e mostre).

Lo stesso fondo oggetto dell'intervento appena descritto viene incrementato di 120 milioni di euro.

Sostegno alle grandi imprese

Art. 37

Il Decreto istituisce per l'anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico, **un apposito Fondo di 200 milioni, a favore delle grandi imprese** che si trovano in situazione di **temporanea difficoltà finanziaria**, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID, che opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni.

Destinatario della norma sono **le grandi imprese** ovvero sia le imprese con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Non sono pertanto destinatarie della norma le PMI.

Si considerano in **temporanea difficoltà finanziaria** le imprese che:

- ◆ presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- ◆ o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà»¹⁰ alla data del 31 dicembre 2019.

Il finanziamento è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore delle grandi imprese¹¹, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo¹².

⁹ Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

¹⁰ Come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014

¹¹ Come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

¹² Tali misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Misure di sostegno al sistema delle fiere

Art. 38

Il Decreto – all'art. 38 comma 1- prevede l'incremento di 150 milioni, per l'anno 2021, del fondo per la promozione integrata (previsto all'art. 74 comma 1 del D.L. 18/2020). È prevista, in particolare, la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti:

- ◆ da utili;
- ◆ misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni;
- ◆ o da altre fonti di ricavo;

a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma:

- ◆ di società di capitali;
- ◆ nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.

È prevista altresì, al comma 3, l'istituzione di un Fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti:

- ◆ dall'annullamento,
- ◆ dal rinvio
- ◆ o dal ridimensionamento di fiere e congressi.

Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno previste al comma 1 e quelle previste al comma 3.

Contributo a fondo perduto per riduzione canoni di locazione

Art. 42

Con i commi 7 e 8 dell'art. 42 viene riordinata la disciplina del contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione, previsto sia dall'articolo 9-quater del decreto Ristori (DL 137/2020), per in contratti in essere al 29 ottobre 2020, sia dall'articolo 1, commi da 381 a 384 della Legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020), senza limitazioni riguardo alla data del contratto.

Il comma 8, in particolare, abroga i commi della legge di Bilancio 2021, aumentando di ulteriori 50 milioni di euro la dotazione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali previsto dal decreto Ristori (che passa così a 100 milioni di euro).

A seguito della modifica, quindi, rimane in vigore la disciplina dettata dall'articolo 9-quater del decreto Ristori, ai sensi del quale per l'anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione.

Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl